



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 397 del 15 LUG. 2025

OGGETTO: stipula della convenzione collettiva con il Politecnico di Milano per l'attivazione di tirocini curriculari.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 15 LUG. 2025 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, il cui onere rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOC Affari Generali e Legali
Dott.ssa Marilena Moretti

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri/introiti derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico del Bilancio aziendale.

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 397 del 15 LUG. 2025

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XII/2158 del 15/04/2024 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2024 - 18/04/2027;
- la deliberazione aziendale n. 198 del 18/04/2024 di presa d'atto della predetta DGR XII/2158/2024 e di insediamento dal 19/04/2024 sino al 18/04/2027 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G. Pini-CTO;

Visti:

- la L. n. 196 del 24/06/1997 "*Norme in materia di promozione dell'occupazione*" che, all'art. 18, riconosce il valore dei tirocini pratici e stage al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- il D.M. n. 142 del 25/03/1998 "*Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della Legge 24.06.1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento*" che:
 - all'art. 3, comma 5, individua, tra gli altri, le Università statali e non statali, abilitate al rilascio di titoli accademici, quali soggetti promotori di tirocini di formazione presso aziende ed enti terzi a favore di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;
 - all'art. 6, prevede che le attività svolte nel corso di tirocini di formazione e di orientamento possano avere valore di credito formativo;
- il D.M. n. 270 del 22/04/2004 che all'art. 10, comma 5, lettera d), stabilisce il riconoscimento di attività formative volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo;
- l'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25/05/2017, con il quale sono state approvate le nuove "*Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento*";
- la DGR n. 7763 del 17/01/2018, "*Indirizzi Regionali in materia di tirocini*", che all'art. 4.2 prevede l'attivazione di tirocini curriculari da parte delle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti;
- il Decreto attuativo del 07/05/2018 n. 6286 "*Indirizzi regionali in materia di tirocini – disposizioni attuative*", integrativo della DGR n. X/7763/2018, che definisce i modelli di Convenzione e il contenuto minimo del Progetto formativo individuale;

Premesso che tra l'ASST Gaetano Pini-CTO e il Politecnico di Milano intercorre, a far data dal 2022, un rapporto di collaborazione, da ultimo rinnovato con deliberazione DG n. 384 del 29/06/2023 per l'attivazione di tirocini formativi curriculari da parte di studenti iscritti alla predetta Università per il periodo di 12 mesi;

Dato atto che:

- con nota del 13/06/2025, il Direttore della UOC Centro Parkinson e Parkinsonismi, Prof. Isaías, ha avanzato formale richiesta di attivazione di nuova convenzione per lo svolgimento di tirocini formativi, per l'a.a. 2025/2026, in favore di laureandi in Ingegneria Biomedica iscritti al Politecnico di Milano, che svolgeranno presso la predetta UOC attività di acquisizione e analisi



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 397 del 15 LUG. 2025

- di segnali neurofisiologici (registrazioni elettroencefalografiche e potenziali di campo locali in strutture cerebrali profonde) e cinematici;
- con nota del 02/07/2025, la UOC Affari Generali e Legali, al fine di continuare a garantire forme e strumenti di raccordo e integrazione tra il sistema formativo ed il mondo del lavoro, strumentali all'orientamento di future scelte professionali, ha richiesto all'Università Politecnico di Milano la disponibilità alla stipula di nuova convenzione, acquisendo, in data 03/07/2025, il benestare dell'Ateneo unitamente ad una proposta di convenzione;
 - in data 09/07/2025 è stato concordato tra gli Uffici competenti il testo definitivo, come da corrispondenza agli atti;

Visto lo schema di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che prevede:

- per il Politecnico di Milano (soggetto promotore) l'impegno a:
 - redigere il progetto formativo individuale, concordato in tutte le parti con il tutor individuato dall'ASST Gaetano Pini – CTO (art.3);
 - individuare un tutor responsabile dell'attività didattico-organizzativa dei tirocini (art.3);
 - garantire idonea copertura assicurativa per i rischi derivanti da RCT e infortuni connessi all'attività svolta nelle strutture di assegnazione (art.4);
- per l'ASST Gaetano Pini – CTO (soggetto ospitante) l'impegno a:
 - accogliere presso le proprie strutture gli studenti del Politecnico di Milano iscritti ai Corsi di Laurea triennale e magistrale, Master di I e II livello, Dottorati di ricerca, Scuole e Corsi di perfezionamento e specializzazione, attinenti agli ambiti di competenza dell'ASST, che saranno indicati nei Progetti Formativi Individuali al momento dell'attivazione del tirocinio (art.7);
 - garantire, per il tramite del tutor aziendale, lo svolgimento del tirocinio curriculare e la redazione di una relazione sintetica finale sulle attività di cui ai progetti formativi individuali (art.7);
 - garantire misure idonee in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per quanto di competenza (art.5);

Considerato che la convenzione avrà validità di 12 mesi dalla data di sottoscrizione, fatta salva la necessità di garantire in ogni caso, se necessario, la conclusione dell'anno accademico in corso;

Atteso che il Direttore della UOC Centro Parkinson e Parkinsonismi provvederà, in qualità di tutor aziendale, al monitoraggio circa la corretta attuazione della convenzione di che trattasi;

Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri a carico del Bilancio aziendale;

Acquisito il parere favorevole, in atti, del Direttore Sanitario;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la stipula della convenzione collettiva per l'attivazione di tirocini curriculari a favore di studenti iscritti al Politecnico di Milano per l'a.a. 2025/2026;

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione da parte del Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 397 del 15 LUG. 2025

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati.

1. di autorizzare la stipula della convenzione collettiva per l'attivazione di tirocini curriculari a favore di studenti iscritti al Politecnico di Milano per l'a.a. 2025/2026, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che la presente convenzione avrà durata di anni 1, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa, fatta salva la necessità di garantire in ogni caso, se necessario, la conclusione dell'anno accademico in corso;
3. di demandare al Direttore della UOC Centro Parkinson e Parkinsonismi, in qualità di tutor aziendale, il monitoraggio sull'attuazione dell'accordo convenzionale di che trattasi;
4. di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri a carico del Bilancio aziendale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Cesare CANDELA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Rossana GIOVE)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco PATERNOSTER)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATTUADA)

UOC Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: dott.ssa Marilena Moretti
Referente pratica: dott.ssa Annalisa La Placa
2025-1.1.3/30



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 397 del 15 LUG. 2025

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs.33/2013, dal 15 LUG. 2025 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine e n.1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Stefano Tripodi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO CURRICULARE

TRA

SOGGETTO PROMOTORE **POLITECNICO DI MILANO**

con sede legale in *P.zza Leonardo Da Vinci 32 - 20133 Milano*

Codice fiscale: 80057930150 Partita I.V.A.: 04376620151

Rappresentato dal *Dirigente dell'Area Ricerca, Innovazione e Rapporti con le Imprese - Dott.ssa Laura Fulci, nata a Milazzo (ME) il 26/06/1964*

SOGGETTO OSPITANTE **ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO**

Con sede legale in *Piazza Cardinal Ferrari n. 1 - 20122 Milano*

Partita I.V.A.: 09320530968

Rappresentato da *Direttore Generale, dott.ssa Paola Lattuada, domiciliata per la sua carica presso la sede legale dell'ASST*

PREMESSO CHE

- che il Politecnico di Milano si propone un continuo adeguamento dei metodi didattici attraverso attività di tirocinio quale momento formativo fondamentale nell'ambito del curriculum di studi;
- che il sistema educativo e il sistema produttivo convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e di favorire la diffusione della cultura d'impresa
- ai sensi dell'art. 4.2 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763 l'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art.1 - Oggetto della convenzione

Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione dei tirocini che saranno svolti presso il Soggetto ospitante da studenti del Soggetto Promotore, iscritti ai Corsi di Laurea triennale e magistrale, Master di I e II livello, Dottorati di ricerca, Scuole e Corsi di perfezionamento e specializzazione (tirocinio curriculare) attinenti agli ambiti di competenza del Soggetto Ospitante.

Art. 2 - Finalità e contenuti del tirocinio

Il tirocinio, che si configura come completamento del percorso formativo, dovrà perseguire obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo anche al fine di agevolare le scelte professionali.

Il rapporto di tirocinio non può configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro.

Art. 3 - Progetto Formativo Individuale

1. I contenuti, i tempi e le modalità di realizzazione del tirocinio sono contenuti nel Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.
2. I tirocini saranno svolti nell'arco temporale definito in ciascun Progetto Formativo Individuale, entro i limiti massimi previsti:

durata stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi; 12 mesi di durata massima, comprensiva di proroghe, previo accordo tra le parti

3. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).

Art. 4 - Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

Il tirocinante è assicurato dal Soggetto Promotore presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo individuale. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto Formativo Individuale di cui al precedente art. 3.

Art. 5 - Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:

- il soggetto ospitante è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011;
- gli obblighi di cui agli artt. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D. Lgs 81/08 sono a carico del soggetto ospitante, nonché di disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti.

Art. 6 - Adempimenti informativi

Il Politecnico si impegna a trasmettere copia della presente Convenzione e di ciascun Progetto formativo alla struttura provinciale del Ministero del Lavoro territorialmente competente in materia di ispezioni, alla Regione (o alla Provincia delegata), nonché alle rappresentanze sindacali aziendali segnalate dal Soggetto ospitante ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ove richiesto dalla vigente normativa.

Art. 7 - Impegni del Soggetto ospitante

Il Soggetto ospitante si impegna:

- a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso la funzione di tutoraggio di cui all'articolo 3 e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dall'art. 3;
- a rispettare e a far rispettare il Progetto Formativo Individuale concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità)
- a segnalare tempestivamente al Politecnico di Milano, tramite il tutor aziendale, ogni eventuale assenza del tirocinante o interruzione del tirocinio;
- in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al Politecnico di Milano, per la denuncia agli istituti assicurativi;
- a garantire al Politecnico di essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 per il diritto al lavoro dei disabili e successive modifiche e integrazioni;
- a garantire al Politecnico di essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- la realizzazione del tirocinio non comporta per il Soggetto Ospitante alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

Art. 8 - Impegni del tirocinante

Il Politecnico si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del Progetto, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'impegno di:

- svolgere le attività previste dal Progetto Formativo;
- seguire le indicazioni del tutor e del responsabile aziendale;
- rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro vigenti presso il Soggetto ospitante, nonché di essere a conoscenza che gli obblighi di cui all'art. 5 saranno a carico del soggetto ospitante;
- frequentare con regolarità, secondo le modalità concordate, giustificando eventuali assenze e richieste di spostamenti di date e orari;
- mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica del Soggetto ospitante di cui venga a conoscenza durante il tirocinio; restando inteso che, il Politecnico, una volta adempiuto all'impegno a suo carico di cui al presente articolo di far sottoscrivere la suddetta dichiarazione al tirocinante, non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali violazioni degli obblighi di riservatezza in capo al Tirocinante;
- richiedere verifica ed autorizzazione per eventuali elaborati o relazioni verso terzi;
- ove richiesto, redigere una relazione sull'attività svolta o produrre gli elaborati richiesti dal Politecnico per il raggiungimento degli obiettivi formativi e per il riconoscimento dell'attività svolta.

Art. 9 - Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi.

Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione. In presenza di giustificati motivi e previa comunicazione scritta al tirocinante, le Parti potranno unilateralmente interrompere lo svolgimento del tirocinio, fornendone comunicazione scritta anche all'altra Parte.

Art. 10 - Valutazione finale sullo svolgimento del tirocinio

Il Soggetto ospitante si impegna a trasmettere al Politecnico, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi, redatta dal tutor aziendale.

La valutazione dei risultati raggiunti dal Tirocinante sarà riportata nella certificazione di avvenuta frequenza rilasciata dal Tutor del Soggetto Ospitante.

Art. 11 - Imposta di bollo e oneri finanziari

Ai sensi del DPR 26/4/86 n. 131 e del DM 20/08/1992 gli oneri di bollo della presente convenzione sono assolti in modo virtuale a cura del Politecnico, titolare dell'autorizzazione aut. Min. nr. 392144/92 del 20/04/1993; il Soggetto Ospitante, fatte salve le dovute eccezioni, assume tuttavia impegno di rimborso a favore dell'Ente Promotore per le spese sostenute per l'acquisto delle marche da bollo.

La realizzazione del tirocinio non comporta per il Soggetto ospitante e per il Politecnico alcun onere finanziario aggiuntivo.

Art. 12 - Durata

La presente Convenzione avrà la durata di un anno, a decorrere dalla data di sottoscrizione e si applicherà ad ogni tirocinio

che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe. Ciascun Progetto Formativo Individuale indica la durata del tirocinio che non potrà essere superiore ai limiti massimi previsti dagli Indirizzi Regionali per la specifica tipologia di tirocinio. Resta salva la facoltà delle Parti di recedere, previa comunicazione scritta da trasmettersi almeno 1 mese prima della data di scadenza. Resta inteso che, anche in caso di recesso, venga comunque garantito il compimento delle attività in corso. Il Soggetto Promotore si riserva tuttavia nel caso di riscontrate violazioni di quanto previsto in tema di comunicazioni obbligatorie, erogazione della congrua indennità, più generalmente afferenti alle modalità di svolgimento del tirocinio o alla mancata rispondenza di quanto realmente svolto e quanto proposto in termini formativi, di procedere, previa comunicazione alla parte interessata, con la revoca immediata dell'accordo.

Art. 13 - Disposizioni generali

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alle disposizioni di seguito richiamate:

- a) L. 24 giugno 1997 n.196, "Norme in materia di promozione dell'occupazione", all'art. 18;
 - b) D.M. 25 marzo 1998 n.142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento".
- nonché alla legislazione vigente in materia di autonomia didattica degli Atenei.

Art. 14 – Tutela dei dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto, vengono trattati in conformità con la normativa vigente, definita in relazione al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) esclusivamente per le finalità del contratto, e inoltre, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali. L'eventuale utilizzo dei dati per finalità ulteriori è condizionato alla manifestazione di espresso consenso specifico da parte dell'interessato. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. Punto di contatto del Responsabile per la protezione dei dati è: privacy@polimi.it

Art. 15 – Prevenzione della corruzione e della trasparenza

Le Parti sono tenute all'osservanza della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. e al Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 e ss.mm.ii. e, pertanto, attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità e integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive od omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione.

Le Parti si impegnano, altresì, a rispettare i vigenti codici di comportamento nazionali e aziendali di settore, confluiti nei rispettivi PIAO, e le vigenti norme in materia di incompatibilità e/o relative all'esclusione di situazioni di conflitto di interesse.

Art. 16 – Foro competente

Per le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della presente convenzione od eventuali domande e/o ragioni e/o pretese, anche risarcitorie, aventi comunque titolo nella presente convenzione e che debbano essere proposte innanzi al Giudice Ordinario, le Parti pattuiscono espressamente la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto sopra non previsto e comunque non derogato, si richiamano le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 17 - Norma finale

La presente convenzione, redatta in un unico originale, è firmata digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005).

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi.

Luogo Milano

Data __/__/__

Il soggetto promotore: Politecnico di Milano	<i>Dr.ssa Laura Fulci</i> <i>Dirigente Area Sviluppo e Rapporti con le Imprese</i>	Timbro e firma
Il soggetto ospitante: ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO	<i>Dott.ssa Paola Lattuada</i> <i>Direttore Generale</i>	Timbro e firma